



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. 52/07/2022/uil

Roma, 30.07.2022

**Alla Ministra della Giustizia
Prof.ssa M. Cartabia**

e, p.c.

**Alla Sottosegretaria di Stato
On.le A. Macina**

**Al Sottosegretario di Stato
On. P. Sisto**

**Al Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele Piccirillo**

**Al Capo DOG
Dott.ssa B. Fabbrini**

**Al Direttore Generale Personale e Formazione DOG
Dott. A. Leopizzi**

**c/o Ministero della Giustizia
ROMA**

Oggetto: stabilizzazione operatori giudiziari a tempo determinato ex art. 17 ter DL 36/2022 – estensione della procedura a tutti i lavoratori interessati.

Sig.ra Ministra,

purtroppo, non è di alcuna consolazione affermare che il Sindacato aveva ragione, quando il 20 giugno scorso abbiamo inviato un forte grido di allarme, che, attraverso la S.V., abbiamo inteso far giungere al Governo e al Parlamento, avvertendo degli effetti distorsivi che il testo dell'art. 17 del D.L. 36 avrebbe apportato se non fosse stato modificato, poiché, come detto nella nostra nota – che ad ogni buon fine si allega – così come formulato, avrebbe portato all'esclusione dalla trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato di circa 400 unità, con grave danno al buon andamento dei già sofferenti Uffici in cui prestano servizio, e che potevano/ dovevano, invece, essere "accompagnate" alla stabilizzazione.

Anche in questo caso, la Politica italiana si è dimostrata autoreferenziale e, anche in questo caso, sorda ai richiami, convinta di avere tutte le risposte, non considerando che in questo momento storico probabilmente solo il Sindacato confederale e qualche sparuta accademia hanno realmente il polso della condizione lavorativa in questo Paese.

Nello specifico, come ben noto alla S.V., l'art 17 ter del DL 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e far fronte alle gravi scoperture di organico, ha previsto la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di assumere con contratto a tempo indeterminato, entro l'anno 2023, 1.200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione economica F1, in possesso di tutti i requisiti specificamente indicati dalla norma: essere in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; l'aver superato una procedura selettiva di reclutamento a tempo determinato espletata dall'amministrazione giudiziaria; l'aver maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Il predetto intervento normativo, fortemente richiesto dalla UILPA e certamente apprezzabile, considerata soprattutto la difficile contingenza, non è tuttavia risolutivo della problematica del precariato nell'amministrazione giudiziaria. Ed invero lo stesso assicura la stabilizzazione solo di 1200 lavoratori a tempo determinato, a fronte di una platea di interessati che è pari a circa 1600 unità, ed esclude tutti coloro che non hanno maturato i tre anni di servizio, anche non continuativi e senza demeriti, presso l'amministrazione giudiziaria. Tra questi: alcuni ex tirocinanti che, pur avendo svolto i tirocini di completamento e perfezionamento ex art. 37 L. 228/2012 art. 1 co. 25 lettera c), non hanno potuto beneficiare di ulteriori periodi di tirocini regionali; gli ex militari (circa 250 lavoratori) i quali, nella procedura assunzionale a tempo determinato bandita nel settembre del 2020, hanno beneficiato della riserva di posti prevista dalla legge ma precedentemente non hanno svolto alcuna attività presso gli uffici giudiziari, neppure a titolo di tirocinio; i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 (tirocinio per laureati di età inferiore a trenta anni della durata di 18 mesi finalizzato ad assistere e coadiuvare i magistrati).

Sig.ra Ministra

stante quanto sin qui evidenziato, la UILPA, pur consapevole della circostanza che le amministrazioni centrali dello Stato, nella imminenza delle elezioni politiche, possono svolgere solo attività concernenti gli affari correnti, chiede sin d'ora la proroga di tutti i contratti a termine fino alla definitiva assunzione a tempo indeterminato ex art. 17 ter cit. nonché l'ampliamento del numero dei beneficiari della procedura al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari a tempo determinato attualmente in servizio, compresi gli ex militari ed i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013. Inoltre, considerata la rilevanza della problematica, la UILPA chiede la convocazione di un apposito incontro al fine di conoscere tempi e modalità di attuazione dell'art. 17 ter del DL 36/2022. Confidando in un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale
Domenico Amoroso
